

UOC Affari Generali

**Il dirigente della UOC Affari Generali
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 1097 del 05/12/2022

OGGETTO: Utilizzo del fondo 20.20.20.101 Esercizio anno 2021 ai fini del pagamento dell'importo di € 17.649,01 in favore dell'Avv. Antonio Stanizzi in ordine all'attività di tutela legale svolta in favore del dipendente dott. E.M.R. rgn 22035/2013

Esercizi/o 2021 - 20.20.20.101 Centri/o di costo 2003000

- **Importo presente Atto: € 17.649,01**

- **Importo esercizio corrente: € 0.00**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali Proposta n° DT-1122-2022

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

doc07737920221201152653.pdf

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visti
- il Decreto Legislativo 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288;
 - la legge regionale 23 gennaio 2006 n° 2;
 - l'Atto Aziendale adottato con deliberazione del 06/06/ 2019 n° 153 approvato dalla Regione Lazio con DCA n° U 00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con la deliberazione n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 e n° 380 el 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 30.03.2021 n° G03488;
- PREMESSO
- che il sig. N.C. ha notificato all'Ente in data 30 marzo 2012 una richiesta di risarcimento del danno a seguito di prestazioni sanitarie effettuate presso gli I.F.O. nell'anno 2005;
 - che, pertanto, è stata richiesta all'allora Compagnia di Assicurazione l'attivazione del relativo sinistro;
 - che detta richiesta è stata respinta in ragione della mancanza di copertura retroattiva della polizza allora vigente;
 - che, pertanto, il sinistro è stato gestito da questi Istituti in regime di autotutela;
 - che, il sig. N.C. ha, successivamente intentato un giudizio, rgn 22035/2013, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, convenendo gli I.F.O. e il dott. E. M.R., Dirigente Medico di questi Istituti, al fine del riconoscimento e del relativo risarcimento dei danni sopra citati;
 - che, pertanto, il dott. E.M.R., in data 27 marzo 2013, ha chiesto l'attivazione della polizza "spese legali e peritali" degli Istituti;
 - che questa Unità Operativa ha trasmesso, con nota prot. 1190/2013 detta richiesta alla Compagnia di Assicurazione per il tramite della General Broker Service, Società di Brokeraggio dell'Ente;
 - che, con nota del 10/7/2013, la General Broker Service ha comunicato la reiezione da parte della Compagnia della posizione in questione, poiché i fatti contestati risalgono ad un periodo antecedente all'effetto contrattuale e alla relativa pregressa;
- CONSIDERATO
- che il dipendente dott. E. M.R. ha incaricato, per la propria rappresentanza e difesa nel giudizio sopra citato, l'avv. Antonio Stanizzi, legale iscritto all'Albo Aziendale dell'Ente;
 - che, il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n° 21838/2016, ha rigettato la domanda di parte attrice compensando le spese processuali tra le parti in causa e ponendo integralmente a carico del sig. N.C. le spese del C.T.U.;

che l'Avv. Antonio Stanizzi, terminata la propria attività professionale, ha trasmesso la notula pro-forma n° 59 del 15/11/2022 in sostituzione di quella precedentemente presentata che era stata oggetto di confronto tra lo stesso e gli I.F.O.;

ATTESO che detto avvocato ha applicato un considerevole sconto tale che l'importo, pari ad € 17.649,01 al lordo delle ritenute di legge, è risultato congruo secondo la delibera n° 39/2021;
che, quindi, è necessario, con il presente atto, procedere all'emissione dell'ordine a fornitore ai fini dell'acquisizione della relativa fattura utile alla liquidazione della stessa;

RITENUTO pertanto, necessario procedere, previa acquisizione della relativa fattura, al pagamento di € 17.649,01 a favore dell'avvocato Antonio Stanizzi, in ordine alle spese legali di cui al giudizio rgn 22035/2013;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- approvare la notula pro-forma n° 59/2022, che si allega, emessa dall'Avv. Antonio Stanizzi, in relazione all'attività professionale svolta in favore del dott. E.M.R., ai sensi dell'art. 67 del CCNL Sanità, nel giudizio rgn 22035/2013, di cui alla sentenza n° 21838/2016 del Tribunale di Roma;
- procedere all'emissione dell'ordine a fornitore per l'acquisizione della fattura, di cui alla notula pro-forma sopra citata;
- procedere, una volta acquisita la fattura, al pagamento a favore dell'Avv. Antonio Stanizzi, della somma di euro 17.649,01, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di saldo, già impegnata sul fondo 20.20.20.101 esercizio anno 2021.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ANTONIO STANIZZI

Avvocato

Viale Maresciallo Pilsudski, 118 - 00197 Roma
c.f. STN NTN 55E03 C3520 - p. IVA 10019730588
tel. 06 80690614 r.a. - fax 06 80696235

Roma, 15 novembre 2022

Spettabile
Istituti Fisioterapici Ospedalieri
Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma
C.F.: 02153140583

Proforma n. 56/2022

Oggetto: dr. E. M. R. - N. C. - giudizio Tribunale Roma RG 22035.2013 -
sentenza 21838.2016 - **sostituisce proforma 165.2018**

Competenze ed onorari	€ 13.000,00
Rimborso spese generali 7%	€ 910,00
Totale	€ 13.910,00
C.P.A. 4%	€ 556,40
IVA 22 %	€ 3.182,61
TOTALE	€ 17.649,01
A dedurre ritenuta d'acconto	€ 2.782,00
TOTALE da pagare	€ 14.867,01

Documento non valido ai fini fiscali la fattura sarà emessa al momento del pagamento

Accreditare su Banca Centro Calabria - IBAN IT 16 W 08258 04401 006 000000001

Il Direttore
U.O.C. Assicurazione e Contenzioso
Prot. N° 1192
Allegati 2

Roma li, 28 MAR. 2013

Spett.le
General Broker Service
Via Angelo Bargoni, 54
00153 Roma

Oggetto: Richiesta attivazione polizza tutela legale Dott. E. M. R. / Sig. N. C.

Si trasmette la richiesta di attivazione della polizza di tutela legale del Dott. E. M. R. nonché la relativa documentazione, in ordine all'atto di citazione promosso dal Sig. N. C.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dr. Enrico Del Baglivo



L'estensore
Eleonora Allocca

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA

RICHIESTA ATTIVAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE

N.B. per i procedimenti che riguardano esclusivamente la responsabilità civile, è obbligatorio avvalersi della assistenza legale della Compagnia Assicuratrice, che non rimborserà alcuna spesa non preventivamente autorizzata.

Il sottoscritto E. D. H. P. in qualità di DIRETTORE GENERALE degli IFO di Roma, in relazione al procedimento ATTO DI CITAZIONE del TRIBUNALE ROMA, promosso da Sig. N. C. notificatomi in data 21.3.2013 per cui allega relativo stralcio dell'atto, chiede l'attivazione della polizza di Tutela Legale e decide di avvalersi:

A) di un proprio legale di fiducia.

In tale caso il rimborso delle spese legali sarà subordinato alla conclusione del giudizio, con sentenza di assoluzione passata in giudicato e con formula piena. Tali spese saranno refuse dalla Compagnia Assicurativa ed in subordine dagli IFO al minimo del tariffario vigente.

Tale scelta non prevede alcuna forma di anticipo per fondo spese legali sia per procedimenti civili che penali.

- Studio Legale:

- Nominativo Legale: Avv. ANTONIO STANIZZI

- Indirizzo Studio: PIAZZA MARESCALLO PILSUDSKI 118
00197 ROMA

B) di un legale incaricato dalla Compagnia Assicuratrice, con il quale si metterà in contatto per il tramite della Società GENERAL BROKER SERVICE s.p.a. sita in Roma, Via Angelo Bargonì, 54 - 00153.

In tale caso tutte le spese legali del procedimento saranno a totale carico della Compagnia Assicuratrice, ovvero di un legale individuato dall'Ente nel caso in cui la Compagnia Assicurativa non riconosce la manleva.

Il sottoscritto E. D. H. P. accetta sin d'ora le condizioni di cui al punto **B**

A tale fine, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge 15/68, in caso di dichiarazione/i mendace/i, dichiara sotto la propria responsabilità che:

◇ **L'atto allegato rappresenta il primo atto notificato al sottoscritto in relazione al procedimento in oggetto.**

Allega: - copia del documento d'identità
- stralcio dell'atto di citazione

Roma, li 28/3/13

Il sottoscritto

E. D. H. P.



2013-2467

X IFO DITTA ALLOCCI

Direzione Generale

DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI
Tutela Legale - Ufficio Sinistri
CB

Roma, 25 giugno 2013



Spett.
GENERAL BROKER SERVICE
Via Angelo Bargoni, 54
00153 ROMA

e p. c. Spett.le
AG P/11

OGGETTO:	SINISTRO	332/13/800380
	POLIZZA	332/0010689
	CONTRAENTE I. F. O	
	Atto di citazione	

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per precisarVi che alla luce dell'ulteriore documentazione inoltrataci, la garanzia assicurativa non è operante per il caso in esame in quanto relativa a fatti antecedenti all'effetto contrattuale ed alla relativa pregressa; nel caso in esame i fatti risalgono al luglio 2005 e la polizza ha effetto 30/06/2010.

Rileviamo, inoltre che dall'atto di citazione (punto 18 del Fatto) si desume chiaramente che il broker comunicava alla controparte che " l'assicurazione non copriva l'arco temporale cui si riferivano i fatti in causa".

Si precisa, comunque che, trattandosi di richiesta di risarcimento danni, in presenza di polizza R.C. la garanzia prevista dalla presente polizza avrebbe operato ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla garanzia R.C. ex art. 3.5.

Alla luce di quanto esposto, ferma ogni ulteriore riserva, riteniamo il sinistro senza seguito.

Archiviamo il nostro fascicolo e porgiamo distinti saluti.


INA Assitalia S.p.A.

INA Assitalia
Tutela Legale - Ufficio Sinistri
Via Leonida Bissolati 23
00187 ROMA

